



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DEL FUMO NEI LOCALI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE "VITTORINO DA FELTRE" TARANTO**  
*In attuazione dell'Art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del D.L. 12/09/2013 n.104*

*(Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11/09/2021)*

**Art. 1 - Principi**

1. La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
2. La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, deve mettere in atto e far rispettare il divieto. In attuazione del D.lgs.81/2008 l'esposizione passiva continuativa a fumo nel luogo di lavoro costituisce fattore di rischio cancerogeno, derivandone l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di adottare misure generali di prevenzione primaria finalizzate alla riduzione e/o eliminazione del rischio.
3. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il divieto di fumo nei locali e nelle aree all'aperto di pertinenza di questo Liceo, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro, anche come misura di prevenzione in attuazione dei disposti normativi in materia di tutela di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
4. Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

**Art. 2 - Riferimenti normativi**

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "divieto di fumare in determinati locali pubblici"
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 "le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;

- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”
  - Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
  - Comma 2 - è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;
  - Comma 3 - chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;
  - comma 4 - i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

### **Art. 3 - Finalità**

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all’esposizione al fumo;
- c) prevenire l’abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- e) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- f) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica;
- g) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle disposizioni dei minori.

### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici. Il divieto di fumo è esteso anche a tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole, quali aree verdi, cortile, aree ginniche e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell’Istituto.

È, altresì, vietato nelle aree di pertinenza della scuola l’utilizzo di sigarette elettroniche.

### **Art. 5 - Destinatari**

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, alle le studentesse e agli studenti dell’Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo, anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

### **Art.6 – Informazione sul divieto di fumo**

La divulgazione dell’informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al presente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d’istituto ed eventuali note integrative del Dirigente Scolastico nonché all’attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l’indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell’infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

### **Art. 7 - Responsabili dell’applicazione del divieto di fumo**

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, è tenuto alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando ai soggetti Preposti al controllo, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione del citato decreto legge anche mediante l'identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.

A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza anche durante l'intervallo.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo già citato, quale Preposto all'applicazione del divieto, non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).

I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

a) Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

b) Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

I responsabili preposti sono tenuti allo svolgimento dei seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare;

#### **Art. 8 - Procedura d'accertamento**

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) accertare l'infrazione;
- b) accertare l'età del trasgressore;
- c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento in duplice copia, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. I moduli di contestazione sono a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto.

Nel caso in cui il trasgressore sia maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale. Se il trasgressore maggiorenne è uno studente convivente con i genitori, la scuola comunicherà il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, non potendo procedere alla contestazione immediata, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o a mezzo posta elettronica all'indirizzo depositato negli archivi della scuola.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale. Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale

come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico provvedendo alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato o il genitore può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Palermo) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L.

n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

#### **Art. 9 - Sanzioni**

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 27,50 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 Euro.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori.

#### **Art. 10 - Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

#### **Art.11 - Validità e revisione**

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2021/2022.

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

### **Art. 12 - Disposizioni finali**

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

#### **ALLEGATI:**

- 1) *Verbale*
- 2) *Comunicazione ai genitori*
- 3) *Registro infrazioni*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Alessandra LARIZZA

**Allegato A**

**VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

*Luogo e data*..... *Verbale n.*.....

L'anno..... il giorno ..... del mese di ..... nei locali  
..... alle ore ....., il/la sottoscritto/a  
....., funzionario incaricato con provvedimento prot. n. ....  
del ..... dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge  
16.01.2003, n. 3 e Decreto-legge n. 104 del 12.9.2013,

**ACCERTA**

che il/la sig./sig.ra ....., nato/a..... il  
..... residente in ..... alla via ..... identificato/a  
(mediante conoscenza personale – attraverso carta di identità n°..... – attestazione di terzi)  
..... in servizio presso (specificare se  
dipendente dell'Istituzione scolastica) ....., ha violato la normativa vigente in materia in  
quanto:

- **(sorpreso/a nell'atto di fumare; sorpreso/a nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.) in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,**
- **in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,**
- **nei locali e nelle pertinenze nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.**
- **altro:**

.....  
.....  
.....

**Il trasgressore dichiara:**

.....  
.....  
.....

**MODALITÀ DI ESTINZIONE**

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.  
Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione immediata o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, dal 16°giorno ed entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notifica, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge (o al terzo del massimo, se più conveniente).

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 27,50 Euro in quanto violazione semplice, se pagata entro 15 giorni;
- 55,00 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, se pagata entro 15 giorni;

**Il versamento raddoppia se pagato dal 16° al 60° giorno.**

La somma sopraindicata dovrà essere versata indicando come causale "*Infrazione al divieto di fumo - data infrazione - Liceo delle Scienze Umane "Vittorino da Feltre"*":

- **in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T;**
- **presso la Tesoreria provinciale compente per territorio**
- **presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio.**

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg., a mano o per posta, la ricevuta del versamento all'Istituto onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali per notifica viene consegnato all'interessato/a.

Il funzionario accertante

Il trasgressore

**TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE VIOLAZIONE NORMA DIVIETO FUMO**

Al Sig. Prefetto della Provincia di \_\_\_\_\_  
sua sede

**Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.**

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig.

\_\_\_\_\_ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

**Oggetto: Notifica sanzione amministrativa per infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia**

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di Educazione alla salute perseguiti dalla scuola

**si notifica**

il verbale di sanzione amministrativa redatto nei confronti dell'alunno/a:

---

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
frequentante la classe \_\_\_\_\_.

Pertanto si allega il verbale di accertamento della sanzione.

La S.V. è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € \_\_\_\_\_ e a produrre ricevuta di versamento entro **60 giorni** presso la Segreteria dell'Istituto.

Entro 30 giorni dalla presente notificazione le SS.LL. possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04:

- **in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, (Agenzia delle Entrate) codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio**
- **presso la tesoreria provinciale competente per territorio**
- **presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".**

Il Dirigente Scolastico